



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 159

Arezzo, 23 Aprile 2004

CIRCOLARE N° 5

Oggetto: rimborso contributo volontario Fondo Prevedi;
polizza assicurativa Edilcard.

A TUTTI I LAVORATORI ISCRITTI

Gentile Lavoratore,

a seguito dell'accordo provinciale del 28.01.2004, La informiamo che, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, i lavoratori che aderiscono al **Fondo Prevedi** e che versino, a seguito di quanto dichiarato nell'atto di adesione e/o successiva integrazione, oltre alla quota dell'1% di loro spettanza, l'ulteriore contributo aggiuntivo come previsto dal Regolamento del Fondo Prevedi nella misura massima dello 0,48%, verrà rimborsata dalla Cassa Edile la quota di contribuzione aggiuntiva versata. Il rimborso avrà cadenza annuale.

La suddetta prestazione ha carattere sperimentale e resterà in vigore fino al 31 Dicembre 2006.

Nel caso che Lei non abbia ancora aderito al Fondo Prevedi, Le ricordiamo che lo scopo di Prevedi è garantire agli associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico (INPS). Il fondo pensione è una risposta efficace al minor grado di copertura della previdenza obbligatoria perché garantisce al momento del pensionamento una prestazione aggiuntiva sotto forma di una rendita vitalizia, oppure parte in rendita e parte in capitale.

I moduli per l'iscrizione e l'attivazione del contributo volontario sono disponibili presso gli uffici della Cassa, le associazioni sindacali e sul sito internet www.prevedi.it.

Inoltre cogliamo l'occasione per informarla sulle modifiche migliorative apportate alla polizza assicurativa istituita a favore degli iscritti **Edilcard** per l'anno 2004:

- nei casi di ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 40 saranno considerati utili ai fini del conteggio per l'ottenimento dell'indennità i giorni di gessatura con decorso domiciliare fino ad un massimo di 10 giorni (esempio: 10 giorni di ricovero + 10 giorni di gessatura = 20 giorni di ricovero);
- nei casi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 40 giorni saranno considerati utili ai fini del conteggio per l'ottenimento dell'indennità i giorni di gessatura con decorso domiciliare fino ad un massimo di 20 giorni (esempio: 20 giorni di ricovero + 20 giorni di gessatura = 40 giorni di ricovero).

Tali innovazioni (che hanno effetto retroattivo dal 1° Gennaio 2004) consentiranno quindi al lavoratore di aver diritto alla prestazione assicurativa anche con periodo di ricovero inferiore a quello inizialmente previsto.

Restando a disposizione per ogni altra informazione, porgiamo cordiali saluti.

IL COORDINATORE
(Edo Tanganelli)